

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1987

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (pagamento del contributo)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che occorre stabilire le modalità del rimborso delle spese effettuate dagli Stati membri nel quadro dell'azione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3528/86 nonché la realizzazione degli esperimenti, dei progetti pilota e delle dimostrazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che i documenti giustificativi concernenti tali azioni sono trasmessi da servizi o da organismi designati dagli Stati membri; che, per garantire un controllo efficace della realizzazione delle suddette azioni, è opportuno precisare la funzione dei predetti servizi od organismi, la natura dei documenti giustificativi redatti in conformità delle disposizioni regolamentari o legislative dello Stato membro interessato o delle misure adottate dai servizi od organismi di cui sopra, nonché i mezzi di controllo predisposti in ciascuno Stato membro;

considerando che la Commissione deve essere informata della realizzazione delle azioni alle condizioni ed entro i termini previsti dalle decisioni di concessione di un contributo;

considerando che, per il pagamento del contributo o di una frazione di esso, occorre precisare quale documentazione i servizi od organismi debbono trasmettere alla Commissione per consentirle di constatare che tutte le condizioni per il pagamento sono soddisfatte; che tale documentazione deve contenere dati completi, presentati in forma identica onde facilitare un'istruzione rapida e una valutazione uniforme delle domande di pagamento;

considerando che, qualora i documenti regolarmente presentati dai servizi od organismi le sembrassero insufficienti o il loro contenuto incompleto sotto il profilo del controllo delle condizioni finanziarie o di altra natura che le azioni devono soddisfare, la Commissione può chiedere a detti servizi od organismi di presentarle documenti giustificativi complementari;

considerando che occorre prevedere, in caso di controllo sul posto, una cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato, per garantire la piena efficacia del controllo stesso;

considerando che non è opportuno avviare la procedura di sospensione, di riduzione o di soppressione del contributo finanziario della Comunità senza avere preventivamente consultato lo Stato membro interessato, affinché possa prendere posizione in merito, e senza aver messo l'organismo competente in grado di presentare le sue osservazioni;

considerando che, essendo il contributo versato all'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione tramite i servizi od organismi a tal fine designati dallo Stato membro, occorre precisare quali documenti tali servizi od organismi debbono trasmettere alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la protezione della foresta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I servizi od organismi designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3528/86, presentano alla Commissione, entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco descrittivo dei documenti giustificativi che intendono chiedere. Qualsiasi modifica apportata all'elenco descrittivo viene comunicata alla Commissione entro i due mesi successivi all'adozione della modifica stessa.

Per documento giustificativo si intende qualsiasi documento, redatto in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro interessato o delle misure adottate dai servizi od organismi di cui sopra, atto a comprovare che le condizioni finanziarie o di altra natura stabilite per ciascun progetto sono soddisfatte.

L'elenco descrittivo comprende:

- la designazione dei documenti giustificativi e l'indicazione delle disposizioni o delle misure sulla cui base i documenti stessi sono stati redatti,
- una breve descrizione del contenuto di tali documenti.

2. I servizi od organismi trasmettono inoltre alla Commissione, entro i termini di cui al paragrafo 1, una descrizione particolareggiata dei metodi di controllo utilizzati, sui quali si basano per redigere il certificato di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2.

3. La Commissione può invitare gli Stati membri a completare l'elenco descrittivo con altri documenti giustificativi che essa ritenga necessari per il controllo dell'ammissibilità delle spese indicate nelle domande di pagamento; allo stesso scopo, essa può anche invitare gli Stati membri a intensificare i loro controlli.

Articolo 2

Alla scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica della decisione di concessione di un contributo, i servizi od organismi trasmettono alla Commissione un documento in cui è descritto lo stato di avanzamento dei lavori.

Se, contrariamente alle informazioni contenute nella domanda di contributo e riportate nella decisione di concessione, i lavori non sono iniziati allo scadere del suddetto termine di dodici mesi, i servizi od organismi ne precisano i motivi e, se del caso, trasmettono alla Commissione adeguate garanzie fornite dagli organismi responsabili dei lavori per comprovare l'inizio della realizzazione dei lavori in un prossimo futuro. Se tali garanzie non possono essere fornite o se la Commissione non le ritiene sufficienti, il contributo viene sospeso, ridotto o soppresso.

Articolo 3

I servizi od organismi possono trasmettere le domande di pagamento a decorrere dal completamento di un piano parziale annuo di esecuzione dei lavori.

Le domande, che devono essere presentate in duplice esemplare, sono corredate del certificato e dei documenti giustificativi di cui all'allegato.

Articolo 4

Per procedere ad un controllo efficace dell'esecuzione dei lavori, i servizi od organismi trasmettono alla Commissione, a sua richiesta ed entro un termine che essa può fissare, ogni documento giustificativo o copia conforme di cui all'articolo 1 ovvero qualsiasi altro documento atto a stabilire che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per ciascuna azione sono soddisfatte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Articolo 5

Qualora ritenga necessario effettuare un controllo sul posto, la Commissione ne informa preventivamente lo Stato membro nel cui territorio intende effettuare il controllo e lo invita a parteciparvi; gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'efficacia di tali controlli.

Articolo 6

Prima di avviare la procedura di sospensione, di riduzione o di soppressione del contributo finanziario della Comunità, la Commissione:

- ne informa lo Stato membro nel cui territorio doveva essere realizzata l'azione, che può prendere posizione in merito;
- consulta il servizio o l'organismo incaricato di ricevere i corrispondenti rimborsi;
- invita il servizio o l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione ad esporre i motivi della mancata osservanza delle condizioni previste, tramite i servizi od organismi di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La Commissione, dopo aver constatato che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per l'azione sono soddisfatte, effettua i versamenti a titolo del contributo finanziario della Comunità a favore del servizio o dell'organismo a tal fine designato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3528/86.

Il servizio o l'organismo rimborsa senza indugio l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione e ne fornisce la prova alla Commissione entro i quindici giorni successivi al versamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

ALLEGATO

CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE A UNO O PIÙ PIANI PARZIALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Azione n.

Organismo responsabile (denominazione e indirizzo):

Il⁽¹⁾, incaricato dell'esecuzione delle misure prese in virtù del regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, in conformità dell'articolo 13 dello stesso regolamento, certifica che:

1. i documenti giustificativi enumerati nell'elenco descritto trasmesso alla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1697/87 sono stati controllati;
2. i lavori previsti dall'azione sono iniziati il nella località stabilita;
3. la realizzazione (del primo piano parziale annuo/dei due/dei tre/dei quattro/primi piani parziali annui) (della totalità) dell'azione è terminata il; i costi effettivi ammontano a, di cui sono stati pagati all'organismo responsabile;
4. i costi sopra indicati sono stati finanziati come precisato nell'allegato Ia del certificato;
5. l'importo di cui sopra è ripartito tra i diversi tipi di azione come precisato nell'elenco dei documenti contabili di cui all'allegato Ib; una tabella comparativa dei lavori previsti e di quelli realizzati figura nell'allegato Ic⁽²⁾;
6. ha constatato sul posto che i lavori realizzati sono conformi a quelli precisati nella documentazione allegata alla domanda di contributo e descritti nella decisione della Commissione (esclusi i lavori dei tipi seguenti:); spiegazioni a questo proposito sono fornite nell'allegato II;
7. l'importo recuperabile dell'imposta sul valore aggiunto, incluso nelle spese dichiarate, ammonta a
8. i documenti giustificativi sono depositati presso.....

....., Fatto a, il

Per l'autorità competente

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Denominazione del servizio o dell'organismo.

⁽²⁾ Qualora il contributo sia suddiviso tra più parti dell'azione, l'elenco dei documenti contabili e la tabella comparativa devono essere redatti separatamente per ciascuna di tali parti.

Allegato Ia del certificato per il pagamento

Piano di finanziamento

	<i>A titolo di sovvenzione</i>	<i>In conto capitale</i>	<i>Totale</i>
Contributo dello Stato membro
Contributo della regione
Contributo di altri fondi pubblici
Contributo privato:			
— dei proprietari:			
— capitali propri	—
— prestiti ⁽¹⁾	—
— altri
Contributo già versato dalla Comunità	—
Finanziamento totale ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Per ogni prestito indicare provenienza, importo, tasso d'interesse, durata e condizione di rimborso. Indicare inoltre, se caso, il tasso e la durata di concessione degli abbuoni d'interesse e la denominazione dell'ente che li concede.

⁽²⁾ Questo importo deve corrispondere a quello indicato nel certificato al punto 3.

Allegato Ib del certificato per il pagamento dei saldi

Elenco dei documenti contabili

(Periodo dal al)

Lavori previsti	Conto previsto in base al preventivo	Documenti contabili (1)				Pagamenti effettuati			
		N. da a	Date (2) da a	Rilasciato da	Importo	IVA	Modalità di pagamento	Date (3) da a	Importo
I. Creazione dei posti d'osservazione									
II. Inventario annuo dei danni (raccolta e trasmissione dei dati)									
III. Esperimenti sul terreno intesi a migliorare le conoscenze sull'inquinamento atmosferico nella foresta e sui suoi effetti sulla stessa									
IV. Esperimenti sul terreno per la messa a punto dei metodi di mantenimento e di restauro delle foreste danneggiate									
V. Progetti pilota per il miglioramento dei metodi d'osservazione e di misurazione dei danni cagionati alle foreste									
VI. Dimostrazioni per il miglioramento dei metodi d'osservazione e di misurazione dei danni cagionati alle foreste									
Totale									

(1) Segnalare tutti i documenti, compresi quelli relativi a spese non ammissibili, sempreché siano parte integrante del progetto.

(2) Per le date anteriori alla presentazione della domanda di contributo, indicare i motivi di queste spese anticipate.

(3) Date del pagamento effettivo e non scadenza di una tratta.

Allegato Ic del certificato per il pagamento dei saldi

TABELLA COMPARATIVA

Descrizione	Lavori previsti			Lavori realizzati			Motivazione delle variazioni
	Quantità		Costi	Quantità		Costi	
	(1)	(2)		(1)	(2)		
I. Creazione dei posti d'osservazione							
II. Inventario annuo dei danni (raccolta e trasmissione dei dati)							
III. Esperimenti sul terreno intesi a migliorare le conoscenze sull'inquinamento atmosferico nella foresta e sui suoi effetti sulla stessa							
IV. Esperimenti sul terreno per la messa a punto dei metodi di mantenimento e di restauro delle foreste danneggiate							
V. Progetti pilota per il miglioramento dei metodi d'osservazione e di misurazione dei danni cagionati alle foreste							
VI. Dimostrazioni per il miglioramento dei metodi d'osservazione e di misurazione dei danni cagionati alle foreste							

(¹) Le unità da prendere in considerazione sono le seguenti:
per I, numero di posti d'osservazione creati,
per II, numero di posti d'osservazione osservati,
per III e IV, numero di esperimenti sul terreno,
per V, numero di progetti pilota,
per VI, numero di dimostrazioni.

(²) Le unità da prendere in considerazione sono le seguenti:
per I, numero totale di alberi campionati,
per II, numero totale di alberi osservati,
per III, IV, V e VI questa colonna non va compilata.